



<u>Sommario</u>

Anno 18 - N. 2 - Ottobre 2010

Redazione:

Lecco - Viale Dante, 14 Tel. 0341.36.31.74 - Fax 0341.36.21.10 E-mail: sab.lc@fabi.it

Impaginazione e stampa:

GraficheCola - Lecco www.grafichecola.it

La rivista è stampata su carta ecologica

I comunicati di questo notiziario possono essere integralmente riprodotti citandone la fonte



Foto di copertina: "Cartolina d'autunno" Dalla strada per il Passo Culmine San Pietro Foto di Valeria Viglienghi

3 CCNL

Disdettato il contratto

4 INPS

Come cambiano le finestre

6 SPECIALE

La malattia nel mondo del lavoro

11 ATTIVITÀ

Servizio 730/2010

12 INPS

Assegni familiari

14 CALENDARIO 2011

Invito a tutti gli iscritti

15 CONVENZIONI FABI

Case vacanze in Val di Fassa



Disdettato il contratto

CCNL

Migliorare il salario e rivedere i sistemi incentivanti

L'Abi e i sindacati del credito, FABI in testa, hanno disdettato il vecchio contratto collettivo bancario siglato nel 2007 e in vigore sino alla fine dell'anno. Un atto dovuto in linea con la prassi e ai sensi dell'art. 5 che ne prevede la disdetta entro i 90 giorni della scadenza naturale.

Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali

8 dicembre 2007

Testo coordinato

Adesso si apre formalmente la stagione del confronto per mettere a punto la nuova piattaforma contrattuale che dovrà essere pronta entro il 31 dicembre 2010 e sarà valida fino al 2013.

Confronto che si preannuncia difficile ed assai irto di ostacoli con grandi gruppi in perenne ristrutturazione e di grave complessiva incertezza del settore.

Sono circa 340 mila i bancari che la attendono.

Con questa decisione presa in via consensuale si inaugura ufficialmente l'iter per il rinnovo del contratto nazionale, che nelle prima fase vedrà le organizzazioni sindacali, FABI in prima linea, impegnate nella definizione di una piattaforma unitaria da sottoporre all'attenzione dei lavoratori per essere poi presentata all'Abi.

Mantenere ed accrescere il potere d'acquisto del salario della categoria

e rafforzare la contrattazione di secondo livello cioè negoziare bilateralmente nelle aziende vari argomenti, e avere finalmente voce in capitolo sulla definizione di sistemi incentivanti che ad oggi è disciplinato in maniera vaga e che rappresenta un atto unilaterale delle banche: queste le principali richieste che la FABI avanzerà alla controparte in sede di rinnovo del contratto.

A partire da questo momento - come è consolidata consuetudine della Segreteria Provinciale della Fabi di Lecco - i lavoratori saranno costantemente informati sugli sviluppi della trattativa.

Finestre scorrevoli

INPS

La lista di attesa si allunga

La finestra si allontana nel tempo. E si personalizza. Sono i principali effetti dell'ultima manovra anti-crisi. La nuova riforma (decreto legge n.78/2010) non prevede alcun intervento strutturale sui requisiti - età pensionabile, o le famose quote - ma stabilisce dal 2011 un diverso sistema per individuare la data di partenza dell'assegno Inps, una volta maturato il diritto. Per chi raggiunge i requisiti nel corso del 2010 non ci sono sorprese.

Lo scorrimento

In luogo delle attuali "finestre" periodiche, viene introdotta una cosiddetta "finestra mobile" o "a scorrimento", che fissa la decorrenza del pensionamento di anzianità o di vecchiaia dopo 12 mesi nel caso dei lavoratori dipendenti, e dopo 18 mesi per gli autonomi.

L'effetto concreto della misura va confrontato con l'attuale sistema. I dipendenti con anzianità inferiore ai 40 anni, a seconda che i requisiti vengano raggiunti nel primo o secondo semestre, possono lasciare il lavoro rispettivamente dal 1 gennaio o dal 1º luglio dell'anno successivo. Oggi i tempi di attesa, quindi vanno da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi.

Con le nuove misure invece, la pensione arriverà sempre 12 mesi dopo. È i più penalizzati saranno i nati a giugno e dicembre (prima aspettavano solo sei mesi, ora dodici).

Gli autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti possono andare in pensione d'anzianità, rispettivamente, dal 1° luglio dell'anno successivo, se raggiungono i requisiti entro il primo semestre, o addirittura dal 1° gennaio del secondo anno successivo, se li raggiungono nel secondo. Anche in questo caso con la riforma dovrà aspettare di più chi è nato a giugno e dicembre.

Le nuove finestre sono penalizzanti sopratutto per i dipendenti pensionati di vecchiaia e per chi matura l'anzianità con 40 anni di contributi. Tempi ancora più lunghi per gli autonomi.

Che cosa cambia


Con la finestra personalizzata il trattamento pensionistico andrà in pagamento dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei termini del nuovo sistema, ossia a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui si matura il diritto, ovvero dal diciannovesimo mese successivo per chi lavora in proprio.

Chi si salva

Le nuove regole sulla decorrenza non si applicano al personale della scuola (gli insegnanti continueranno ad andare in pensione dal 1° settembre di ogni anno), a coloro che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro e, nel limite di 10 mila unità, coloro che si trovano in mobilità (con accordo stipulato entro il 30 aprile scorso)e i lavoratori coinvolti nei cosiddetti piani di esubero (banche, assicurazioni, ecc.)

Le uscite salvate

La stretta sulle finestre avrà affetti dal 2011, riguarderà cioè chi raggiunge i requisiti dal prossimo anno. Sono quindi fatte salve le vicine finestre di luglio e di ottobre e quella di gennaio 2011, nonché quelle che si aprono nel corso dell'anno prossimo, ma che riguardano soggetti che maturano i requisiti entro il 2010.



La finestra di ottobre interesserà:

i dipendenti con 40 anni di contributi al 30 giugno 2010, a condizione che compiano anche i 57 anni di età entro il 30 settembre e dei dipendenti con 65 anni di età (60 le donne) compiuti entro il 30 giugno 2010, con i requisiti della vecchiaia.

Mentre dal 1° gennaio 2011 potranno accedere al pensionamento:

- i dipendenti che raggiungono quota 95 (età minima 59 anni) entro giugno 2010, oppure 40 anni di contribuzione al 30 settembre 2010 (a prescindere dall'età);
- i dipendenti con 65 anni di età (60 le donne)

compiuti entro il 30 settembre 2010, con requisiti contributivi della vecchiaia.

Alcuni esempi

Ecco alcuni esempi sugli effetti concreti della nuova finestra:

- Dipendente che raggiunge quota 96 (60 anni di età e 36 di contributi) nel marzo del 2011.
- Contava di percepire l'assegno dal gennaio 2012, ora dovrà aspettare aprile 2012
- Ex lavoratrice dipendente con 21 anni di contributi che compie 60 anni di età nel gennaio 2011.
- Avrebbe dovuto percepire la pensione di vecchiaia dal luglio 2011, ora dovrà aspettare sino a febbraio 2012.

	Prima della riforma	Dopo la riforma
Dipendente di 60 anni di età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2010	Dal 1° luglio 2011	Dal 1° luglio 2011
Lavoratrice dipendente di 60 anni di età al 30 giugno 2011	Dal 1° ottobre 2011	Dal 1° luglio 2012
Dipendente di 60 anni di età e 36 anni di contributi al 30 giugno 2011	Dal 1° gennaio 2012	Dal 1° luglio 2012
Dipendente di 60 anni di età e 36 anni di contributi al 31 dicembre 2011	Dal 1º luglio 2012	Dal 1° gennaio 2013

Le assenze per malattia

SPECIALE

Come comportarsi

La giustificazione

Nella pratica e nella teoria di medici, clinici e patologi, si definisce malattia un'alterazione dello stato fisiologico e psicologico dell'organismo, capace di ridurre, modificare negativamente o persino eliminare le funzionalità normali del corpo. Detta disfunzione implica l'impossibilità temporanea di svolgere una prestazione lavorativa.

In caso di malattia il lavoratore è tenuto obbligatoriamente a giustificare la propria assenza. L'art. 34 del CCNL vigente, al punto 5 recita: "Le assenze debbono essere giustificate senza ritardo". La ritardata o mancata giustificazione può determinare l'applicazione di provvedimenti disciplinari che possono giungere fino al dimissionamento del lavoratore. Ciò non significa che il lavoratore possa essere licenziato per il semplice fatto di essere malato. Il Codice Civile (art.2110) identifica nel superamento del comporto il solo caso in cui il lavoratore possa essere licenziato.

La comunicazione

Il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente della malattia l'azienda, comunicandogli anche la durata presunta dell'assenza.

L'assenza per malattia deve essere sempre giustificata con certificato medico redatto dal medico curante e recapitato all'Azienda. Anche se normalmente la certificazione è rilasciata dal medico "curante" (ovvero quello di famiglia"), utilizzando l'apposito modulario, tale possibilità è riconosciuta anche a medici diversi, ai quali l'assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità della patologia sofferta, come pure nel caso di certificati rilasciati all'atto di dimissioni da ospedali o strutture di pronto soccorso.

Poiché l'onere della comunicazione grava al lavoratore egli deve scegliere un mezzo che gli garantisca una sufficiente tranquillità probatoria.

La regola generale (valida per tutte le tipologie di contratto) stabilita dalla giurisprudenza prevede che il lavoratore deve, entro 2 giorni dal rilascio del certificato medico, recapitare o trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante. La trasmissione del certificato a mezzo fax è considerata valida ai soli fini del rispetto dei termini di invio, previsto per consentire l'effettuazione di visite mediche di controllo, fermo restando che per la concessione dell'indennità occorre che il certificato medico originale pervenga in tempo utile e, quindi, non oltre il termine annuale di prescrizione.

In basa alle circolari INPS nessun valore è invece attribuibile a eventuali comunicazioni telefoniche. Se l'invio avviene a mezzo posta, fa fede la data di invio della raccomandata, in caso di consegna a mano occorre che sia apposto un timbro datario sul certificato in presenza del soggetto che effettua la consegna manuale.

Le prassi aziendali in tale materia in realtà poi derogano dalla regola generale e la casistica è molteplice: a solo titolo esemplificativo in alcuni gruppi bancari vi sono prassi consolidate di non chiedere il certificato medico fino ai due giorni d'assenza, in altri tale limite viene limitato a un giorno ma le medesime prassi non escludono la possibilità da parte dell'azienda di fornire comunque il certificato.

Nota: il certificato medico va inoltrato anche all'Inps per i soli lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Nel caso in cui la malattia si manifesti mentre il lavoratore si trova presso un domicilio diverso da quello abituale, il nuovo recapito deve essere segnalato, per consentire l'eventuale accertamento dello stato di malattia disposto dal datore di lavoro direttamente dall'Inps.

Va ricordato che il lavoratore è legittimato a mutare il proprio domicilio senza dover essere preventivamente autorizzato dal datore di lavoro, dal medico curante, dall'Inps o dall'Asl.

Infine ricordiamo ai lavoratori che il certificato da consegnare al datore di lavoro deve riportare la sola prognosi e non la diagnosi. E' riconosciuto infatti al lavoratore il diritto a non far conoscere la propria malattia.

Indennità di malattia

La regola generale (valida perciò per tutte le tipologie di contratto) stabilita dalla giurisprudenza prevede che il lavoratore, dietro presentazione di un certificato medico, abbia diritto ad un'indennità di malattia. Per i primi tre giorni è interamente a carico del datore di lavoro e corrisponde a una percentuale della paga giornaliera. Dopo il terzo giorno, l'onere è a carico dell'Inps. Il lavoratore è tenuto a presentarsi in servizio allo scadere dei giorni prescritti nel certificato medico. Può chiedere un nuovo certificato e prolungare il periodo di malattia, se necessario.

Viceversa, se il lavoratore rientra in servizio prima dello scadere dei giorni prescritti, ad esempio perchè non sussistono più le condizioni malattia, il datore di lavoro rischia delle sanzioni poiché I datore potrebbe beneficiare di giornate di lavoro gratuite e "retribuite" con l'indennità di malattia a danno dell'ente pubblico.

Il rientro anticipato richiede perciò che venga certificato dal medico che ha rilasciato il certificato di malattia originario.

I controlli

Lo scopo delle visite di controllo operate dal medico fiscale sono duplici, verificare la presenza del lavoratore presso il domicilio e controllarne lo stato di malattia.


La legge ha disposto, per il lavoratore ammalato, le seguenti fasce di reperibilità: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 17 alle ore 19 tutti i giorni (compresi sabato, domenica e festivi)

In tali fasce d'orario il lavoratore deve rimanere presso la propria abitazione o presso altro domicilio che abbia preventivamente comunicato al datore di lavoro.

Per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata dal datore di lavoro, alla competente Asl, una seconda richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia; è invece consentita la reiterazione delle visite di controllo in più giorni successivi. Si ricorda comunque che anche per il lavoratore in stato di malattia già accertata permangono le disposizioni in termini di fasce orarie di reperibilità.

Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo (senza giustificato motivo), decade dal diritto al trattamento economico per i giorni di assenza, esclusi quelli relativi al ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.





Va ricordato inoltre che il medico di controllo, munito di documento di identificazione, visitando il lavoratore, può modificare la prognosi certificata dal medico che ha redatto il certificato di malattia. Se la ritiene esaurita, obbliga il lavoratore a riprendere il lavoro ed il lavoratore può opporsi solo "seduta stante" ed il medico ha l'obbligo di annotarlo sul referto.

Se la prognosi viene rivista dal medico di controllo (che, ad esempio, certifica la guarigione del lavoratore), in caso di nuovo e successivo esame da parte del medico curante (o del medico che ha in origine redatto il certificato) che lo ritenga ancora malato, è quest'ultima certificazione che fa fede (se regolarmente comunicata al datore di lavoro), ed è onere del datore di lavoro chiedere una nuova visita di controllo.

Le sanzioni previste nel caso in cui il lavoratore abbia violato l'obbligo di reperibilità sono:

- Economiche:
 - 100% del trattamento economico complessivo nei primi 10 giorni della malattia;
 - 50% per l'ulteriore periodo

- Disciplinari:
 - Normalmente il biasimo scritto.


Le sanzioni di solito sono applicate dopo 10 giorni dalla comunicazione dell'infrazione.

Per quanto ovvio, permane la possibilità che le visite di controllo vengano eseguite in orari diversi da quelli sopra indicati. In questo caso, se il lavoratore non è presente al domicilio segnalato, non vengono applicate le sanzioni sopra riportate.

Le sanzioni possono essere escluse in caso di:

- Giustificato motivo quali, a titolo d'esempio, concomitanza di visite generiche o specialistiche presso ambulatorio che non potevano essere svolte in orario differente da quello della fascia di reperibilità. È ammesso l'assenza del lavoratore al fine di evitare gravi conseguenze per sé o i suoi familiari.
- Periodi di ricovero ospedaliero;
- Periodi già accertati da precedente visita di controllo.

Per quanto ovvio, lo "stato di necessità" o le "cause di forza maggiore" devono essere debitamente documentate.





Il comporto

Il comporto è il periodo d'assenza per malattia durante il quale l'Azienda deve conservare il posto di lavoro e l'intero trattamento economico.

Esistono due tipi di comporto:

- secco (riferito all'assenza continuativa relativa ad un unico episodio di malattia);
- per sommatoria (riferito al cumulo di assenze riferite a più episodi di diversa natura).

Il comporto è regolato dall'art.53 del vigente CCNL che possiamo schematizzare nella seguente tabella:

Tipologia del rapporto	Anzianità (in anni)	"Secco" *	"per sommatoria" *	
	> 5	6	8	
Lavoratori con contratto	>5 e =10	8	10	
a tempo indeterminato	>10 e =15	12	14	
e che abbiano superato	>15 e =20	15	18	
il periodo di prova	>20 e =25	18	22	
	>25	22	24	
Lavoratori in Apprendistato e che abbiano superato il periodo di prova	n.d.	6	8	
Lavoratori con contratto a tempo determinato e che abbiano superato il periodo di prova	n.d.	2	2	

^{*}in mesi

Per il solo personale con contratto a tempo indeterminato, i periodi di comporto sono automaticamente aumentati del 50%, con un minimo di 12 ed un massimo di 30 mesi complessivi, in caso di:

- TBC
- malattie di carattere oncologico
- sindrome di immunodeficienza acquisita (Aids)
- stati patologici conseguenti a rapine

Per coloro che sono sottoposti al trattamento di dialisi, le assenze non sono considerate ai fini del comporto. L'azienda deve comunicare al personale interessato l'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza.



Aspettative per malattia

Nel caso in cui la malattia proseguisse oltre il periodo di comporto, il lavoratore può richiedere all'Azienda un'aspettativa di quattro mesi. In realtà la durata dell'aspettativa non può superare i sei mesi nel quinquennio; ossia, se negli ultimi cinque anni il lavoratore ha usufruito di tre mesi di aspettativa, potrà richiedere solo tre ulteriori mesi.

Per ciò che attiene il trattamento economico, sia per il "comporto secco" che per quello "per sommatoria", l'intero trattamento economico è garantito nei termini temporali indicati nella tabella di cui alla pagina precedente.

La complicazione nasce per la retribuzione del periodo di aspettativa.

Il contratto definisce tale aspettativa come non retribuita, tuttavia, grazie ad un Regio Decreto del 1925, le le cose non sono esattamente in questi termini; da ciò ne è scaturito un verbale d'accordo tra OO.SS e l'Abi del 12 aprile 2001 con il quale si è concordato di applicare, per il solo comporto "per sommatoria", il pagamento del periodo d'aspettativa come di seguito indicato:

- fino a 10 anni d'anzianità: trattamento economico durante l'ultimo evento (di malattia) del 100% della retribuzione per il primo mese e del 50% per gli altri due mesi;
- oltre i 10 anni d'anzianità: trattamento economico durante l'ultimo evento (di malattia) del 100% della retribuzione per i primi due mesi e del 50% per gli altri quattro mesi;

Poiché le ferie sospendono il comporto di malattia, il lavoratore può chiedere all'Azienda di usufruire delle sue ferie residue al fine di evitare il superamento del periodo di comporto.

Qui occorre precisare quanto previsto dall'Art.49 del vigente Ccnl:

Nel caso di assenza del servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanto sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l'assenza duri l'intero anno.

Autocertificazione

In caso di sciopero dei medici, il lavoratore, per il solo periodo di agitazione, può autocertificare il proprio stato di malattia in sostituzione della consueta certificazione sanitaria.

Day Hospital

Le giornate in cui si effettua la prestazione in regime di day hospital sono equiparate al ricovero, per cui, a prescindere dalla durata della presenza nel luogo di cura, l'incapacità al lavoro è senz'altro riconoscibile anche se limitatamente al solo giorno di effettuazione della prestazione riportato nella certificazione medica. Per gli eventuali ulteriori giorni successivi al ricovero in day hospital, il lavoratore dovrà produrre altro certificato medico di continuazione, compilato in ogni sua parte.

Malattia durante il periodo di congedo

Nel caso al lavoratore in congedo subentri una malattia, il lavoratore ha facoltà di chiedere l'interruzione della fruizione del periodo di ferie comunicando con le consuete modalità il sopraggiunto stato di malattia.

Valutazione del lavoratore in malattia

Nello specifico si applica quanto previsto dall'art. 69 del Ccnl che al punto quattro recita:

"Nel caso in cui le assenze del lavoratore dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento - agli effetti degli automatismi, del premio aziendale e dell'ex premio di rendimento - all'ultimo giudizio conseguito dall'interessato."

Servizio 730/2010

ATTIVITÀ

Il gusto del lavoro in squadra

Il Centro Servizi Fabi Lecco srl società collegata al Caaf Fabi srl (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale della Federazione Autonoma Bancari Italiani, costituita con il contributo sostanziale della Fabi di Lecco, in qualità di socio unico, ha risposto bene anche quest'anno ai picchi di attività, richiesti nei mesi da febbraio a giugno, per la fase centrale del Servizio Fiscale (abbiamo superato la soglia di 2.500 modelli 730).

La società di Servizi presieduta da Luca Dell'Oro e coadiuvata dai consiglieri Carlo Bartesaghi, Giovanni Galli, Efrano Crespi e Michela Mazza, con la collaborazione della nostra dipendente Gualeni Maria Teresa e dai validi collaboratori Biagio Spreafico, Vittorio Galbusera e Fumagalli Giuseppe ha messo in campo un gran lavoro si squadra per meglio rispondere alle richiesta di assistenza fiscale di iscritti e familiari e di quanti altri si sono rivolti al Caaf.

Gli obiettivi della Società di Servizi, che come società non ha simili nel panorama delle analoghe strutture di altre Organizzazioni, hanno radice nella natura "autonoma, plurale, democratica e solidale" della FABI e pongono davanti a tutto l'adeguata, compatibile e principale soddisfazione dei nostri associati.



L'attività del nostro sindacato al fianco di lavoratori e pensionati

Il servizio ISEE - ISEEU

Il Caaf Fabi di Lecco è autorizzato al rilascio dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) per accedere a prestazioni assistenziali legate al reddito e ai servizi sociali agevolati e di pubblica utilità (se previsti dall'Autorità pubblica competente). Quali: calcolo della seconda rata tasse

universitarie, prestazioni scolastiche, borse di studio, asili nido e altri sostegni per l'infanzia, mense scolastiche, trasporto scolastico, centri estivi, servizi socio sanitari domiciliari, agevolazione sui servizi telefono-luce-gas, affitti, assegno per il nucleo familiare con tre figli, assegno di maternità.

Per la richiesta del servizio è consigliabile telefonare alla nostra impiegata Teresa al mattino dalle 9 00 alle 13 00.

ICI

Entro fine novembre verrà effettuata la consegna del modello F24 a saldo ICI 2010

Il servizio è totalmente gratuito

Assegni familiari

INPS

Assegno per il nucleo familiare dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011

L'INPS, con circolare n° 69 del 26/05/2010, ha reso noti i nuovi livelli di reddito per l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.) per i lavoratori dipendenti, rivalutando i precedenti limiti di reddito sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'Istat.

La richiesta da inoltrare al proprio datore di lavoro può essere presentata indifferentemente da uno qualunque dei due genitori, che avrà diritto all'intero ammontare dell'assegno. L'importo spettante non costituisce reddito ad alcun effetto e pertanto non subisce ritenute di alcun genere.



Si considerano i redditi di tutto il nucleo familiare. I figli si contano se di età inferiore ai 18 anni. Solo se inabili entrano nel computo anche oltre i 18 anni di età.

Si ha infine diritto all'assegno se almeno il 70% del reddito del nucleo familiare è costituito da lavoro dipendente e/o pensione. Qualora invece oltre il 30% del reddito fosse costituito da altre tipologie (ad esempio: lavoro autonomo, percezione di canoni di locazione, ecc.), si perderebbe il diritto alla percezione dell'A.N.F..

Portiamo all'attenzione dei lavoratori il fatto che, nella pratica sindacale, ci capita di riscontrare un certo numero di casi di aventi diritto che non percepiscono l'assegno a causa della confusione con altre normative quali ad esempio quella sulle detrazioni fiscali per familiari a carico.

In particolare segnaliamo i limiti di reddito per le casistiche più frequenti:

- Nuclei familiari con almeno 1 genitore ed 1 figlio minore: si ha diritto all'ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad € 65.210,16;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 2 figli minori: si ha diritto all'ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad € 71.445,81;
- Nuclei familiari con almeno 1 genitore e 3 figli minori: si ha diritto all'ANF fino a redditi la cui somma sia inferiore ad € 83.494,38.

Pertanto consigliamo di verificare la propria situazione segnalando che, in pratica, l'ANF spetta spesso (ma ovviamente ognuno dovrà controllare la propria situazione) anche per nuclei nei quali lavorano entrambi i genitori con redditi di fascia impiegatizia, fino anche a quadri direttivi di IV livello se con coniuge e figli a carico.

Qualora dalla verifica dovesse emergere la mancata percezione dell'assegno per il passato, rendiamo noto che si possono recuperare anche gli arretrati delle somme non percepite, con il limite di cinque anni, oltre il quale limite le somme sono considerate prescritte.

I soggetti che formano il nucleo familiare possono anche non essere conviventi.

Reddito familiare

Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l'assegno e degli altri soggetti componente il suo nucleo familiare.

Reddito di riferimento

Il reddito di riferimento è quello composto dai redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF del 2009.



Tab. 11 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili.

Reddito fam	Reddito familiare annuo Importo dell'assegno per numero componenti il nucleo familia				
	ıro	. 3	4	. 5	6
fino a	13.211,14	137,50	258,33	375,00	500,00
13.211,15	13.316.82	136,73	257,25	374,04	499,58
13.739,59	13.845.27	132,85	251,83	369,25	497,50
14.796,49	14.902.16	125,10	241,00	359,67	493,33
15.853,37	15.959,05	117,35	230,17	350,08	489,17
16.910,26	17.015,94	109,60	219,33	340,50	485,00
17.967,16	18.072,83	101,85	208,50	330,92	480,83
19.024,04	19.129,73	94,10	197,67	321,33	476,67
20.080,94	20.186,61	86,35	186,83	311,75	472,50
21.137,83	21.243,50	78,60	176,00	302,17	468,33
26.422,28	26.527,95	47,92	121,83	254,25	430,08
31.706,73	31.812,41	45,83	78,76	206,33	386,33
36.911,19	37.096,86	43,75	75,01	161,78	342,58
42.275,64	42.381,32	41,52	71,08	155,67	268,50
47.560,10	47.665,77	31,93	58,16	135,67	187,95
52.844,55	52.950,23	22,35	45,24	115,67	162,12
58.129,00	58.234,68	12,77	32,32	95,67	136,28
63.413,46	63.519,13	3,18	19,41	75,67	110,45
65.104,48	65.210,16	0,12	15,27	69,27	102,18
65.210,17	65.315,86		15,02	68,87	101,67
68.697,91	68.803,59		6,49	55,67	84,62
71.340,14	71.445,81		0,03	45,67	71,70
71.445,82	71.551,51			45,27	71,18
73.982,77	74.088,04			35,67	58,78
79.266,82	79.372,50			15,67	32,95
83.388,69	83.494,38			0,07	12,80
83.494,39	83.600,06				12,28
85.925,24	86.030,91				0,40
86.030,92					

Della tabella n. 11 vengono riportati solo alcuni esempi, per dare un'idea di massima, perchè l'importo esatto viene calcolato in base alla fascia specifica di appartenenza che varia ogni 105,68 euro.

Sul sito della Fabi Lecco all'indirizzo **www.fabilecco.it** troverai l'intera tabella o per maggiori informazioni contattaci telefonicamente al 0341 363174.

Invito a tutti gli iscritti

CALENDARIO 2011

Partecipa con le tue foto!!!

Considerato l'ottimo riscontro ottenuto dall'iniziativa partita nel lontano 2008, la Segreteria Provinciale ha confermato l'intenzione di pubblicare un calendario (csd. "bicalendo) da tavolo con le foto scattate dai nostri iscritti o familiari.

3102009

Il tema scelto è:
Paesaggi del territorio
lecchese.

Le foto, rappresentative dei 12 mesi dell'anno, dovranno contenere paesaggi invernali, primaverili, estivi e autunnali. Esse dovranno essere in formato digitale orizzontale, ad eccezione dell'unica foto di copertina che dovrà essere in formato verticale.

I migliori scatti saranno pubblicati sul calendario che consegneremo in omaggio a tutti i nostri iscritti. Accanto alla foto pubblicheremo il cognome e nome dell'autore, la Banca di appartenenza e il titolo scelto dall'autore.

Si possono già inviare fin da ora le fotografie all'indirizzo e-mail sab.lc@fabi.it in formato digitale indicando autore, titolo e Banca d'appartenenza. Con l'invio si autorizza il Sindacato Autonomo Bancari Fabi di Lecco a pubblicare la fotografia sul calendario bicalendo 2011, senza alcun altro onere a carico dello stesso.

Per qualsiasi altra informazione si prega contattare la Segreteria Provinciale al n.tel.0341-363174 a all'indirizzo e-mail sab.lc@fabi.it

Vi preghiamo di inviarci il materiale fotografico entro il 31 ottobre.



Case vacanza SPECIALE WEEK-END Per prenotare telefona 0341.363174

CONVENZIONI FABI

Settembre, ottobre, novembre 2010

(il periodo prescelto verrà assegnato al primo richiedente)

Il Centro Servizi FABI è lieto di offrire ai propri associati e loro familiari un appartamento a prezzi molto competitivi per passare un fine settimana diverso in questo periodo di mezza stagione.

Il prezzo tutto compreso è davvero eccezionale e vale la pena approfittarne subito.

L'appartamento potrà essere occupato dal venerdì sera e deve essere lasciato entro il lunedì mattina successivo.

L'appartamento è situato nel pieno centro di Pozza di Fassa, a poche decine di metri da tutti i principali servizi (negozi, servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta la valle, ecc.).

L'appartamento è arredato in stile tipico fassano tutto in legno compresi i pavimenti. È composto da tre locali più servizi, sei posti letto e precisamente da: soggiorno con angolo cottura fornito di tutte le attrezzature per cucina, camera matrimoniale, camera con 2 letti a castello (le camere abbondano di coperte di lana e piumoni), bagno con box doccia, eventualmente nel soggiorno c'è un divano letto singolo. L'appartamento è dotato inoltre di TV color con televideo e scopa elettrica.

Nell'appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe e biancheria da bagno.

Pulizia finale obbligatoria

35 € da pagare direttamente in loco (angolo cottura e stoviglie a carico dell'associato).

DATE WEEK-END

1-2-3 ottobre 2010

8-9-10 ottobre 2010

15-16-17 ottobre 2010

22-23-24 ottobre 2010

29-30-31 ottobre, 1 novembre 2010

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

70 euro tutto compreso dal venerdi sera al lunedi mattina



100 euro tutto compreso ultimo week end di ottobre 4 giorni







Perché pagare per il modello 730?

L'iscritto Fabi ha diritto a

quattro 730 GRATIS

